



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0002309

del 20/02/2020



Gestione WEB

Al Direttore della Sezione di Napoli - OV

Ai Direttori di Dipartimento

Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio

All'Ufficio Bilancio

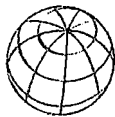
Al Sig. Andrea OVIS

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 26/2020 del 30/01/2020 - Allegato J al Verbale n. 01/2020 - concernente: "Convenzione tra il Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli" dell'Università degli Studi di Salerno e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il tramite dell'Osservatorio Vesuviano".

Dott. Giovanni TORRE



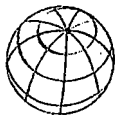
Delibera n. 26/2020

Allegato J al Verbale n. 01/2020

Oggetto: Convenzione tra il Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli" dell'Università degli Studi di Salerno e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il tramite dell'Osservatorio Vesuviano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTA la Convenzione tra il Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli" dell'Università degli Studi di Salerno e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il tramite dell'Osservatorio Vesuviano;
- CONSIDERATO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, avente a oggetto la collaborazione per attività di tirocinio, quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante, nell'ambito dell'analisi dei dati sismologici registrati nelle aree vulcaniche della Campania;
- CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;



- VISTI i pareri favorevoli del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione tra il Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli" dell'Università degli Studi di Salerno e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il tramite dell'Osservatorio Vesuviano, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Direttore dell'Osservatorio Vesuviano alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/01/2020

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

REP.N.

**CONVENZIONE PER
TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO "CURRICULARE"**

TRA

Il Dipartimento di Chimica e Biologia "Adolfo Zambelli" dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche "Soggetto promotore"), rappresentata dal Direttore pro tempore prof. Placido Neri, nato a Catania il 13/06/1961, ivi domiciliato per la carica;

E

l'Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia, Sezione di Napoli "Osservatorio Vesuviano", Cod. fisc. e P.Iva n. 06838821004, , con sede legale in Roma (00143) alla via di Vigna Murata n. 405, rappresentato ai fini del presente contratto dalla dott.ssa Francesca Bianco, Direttore p.t. della Sezione di Napoli, nata a Napoli l'11.7.1960, delegata a sottoscrivere la presente tipologia di contratto a norma del "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza" dell'INGV emanato con D.P. n.119 del 14.05.2018, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa di Napoli (80124) in via Diocleziano n. 328, d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*" o "*INGV*"

PREMESSO

- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;



- che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
- che il Consiglio del Dipartimento di Chimica e Biologia "*Adolfo Zambelli*", con delibera/decreto del/...../20.... ha approvato la stipula della convenzione per tirocini curriculari tra il Dipartimento di Chimica e Biologia "*Adolfo Zambelli*" e l'Azienda con durata di tre anni;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, su proposta del Soggetto promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze

delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
- i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - i nominativi del tutore designato dal Soggetto promotore e del tutore nominato dal Soggetto ospitante;
 - la sede di svolgimento e il settore di attività;
 - la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - l'eventuale entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni

- da formalizzare - sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
- compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dall'Università.

Articolo 4

Il Soggetto promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto ospitante.

I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 5

Il Soggetto ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
3. in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare

tempestivamente l'evento al Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante e al Responsabile dell'Ufficio Stato Giuridico e Formazione dell'Università (secondo le indicazioni riportate nel progetto formativo), al fine di consentire a quest'ultimo di trasmettere la denuncia di infortunio all'INAIL in via telematica entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

4. in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento alle compagnie assicurative (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto promotore;
5. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente alla Soggetto promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
6. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le Parti indicano il foro per legge.

Articolo 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti

in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati solo in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento di fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Promotore. - Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, a i sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Articolo 11

Il presente atto verrà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 cpmma 2 bis legge 241/1990.

Fisciano,

Dipartimento di Chimica e Biologia
"Adolfo Zambelli"

Il Direttore
prof. Placido Neri

p. I.N.G.V. - Osservatorio Vesuviano

Il Direttore
Dott.ssa Francesca Bianco